

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 874

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, PAZZAGLIA, TURCHI, ABELLI

Presentata il 22 gennaio 1969

Modifica dell'articolo 117 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ultimo comma dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica prevede la possibilità del richiamo in servizio, con il consenso degli interessati, degli ufficiali del ruolo d'onore per un impiego in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

Non c'è alcun dubbio che il legislatore ha così inteso rendere veramente realizzabile l'impiego di personale militare distintosi e quindi moralmente degno di prestare un servizio più che utile, sia pure in casi particolari, cosa che non rappresenta una limitazione, ma la esclude, proprio in virtù delle particolari funzioni che possono esercitare gli ufficiali del ruolo d'onore.

L'articolo 117 provvede, invece, a sanzionare i richiami in servizio degli ufficiali

ciechi del ruolo d'onore e della riserva disposti fino alla data d'entrata in vigore della legge 113, consentendo una interpretazione restrittiva in evidente contrasto con la norma dell'ultimo comma dell'articolo 117.

Appare, infatti, evidente che, se da una parte si sancisce espressamente la possibilità della utilizzazione, non si può dall'altra, proprio per una categoria che rappresenta il massimo del sacrificio, considerare esaurite tutte le possibilità d'impiego degli ufficiali ciechi con la semplice sanzione dei richiami disposti prima dell'approvazione della legge.

Riteniamo, per questo motivo, onorevoli colleghi, di dover provvedere a colmare l'evidente lacuna manifestatasi, attraverso la presente proposta di legge che prevede il richiamo in servizio degli ufficiali del ruolo d'onore e della riserva ciechi purché titolari di pensione di prima categoria, con assegni di superinvalidità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 117 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore e della

riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono richiamati in servizio, con il loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizio compatibili con le loro condizioni fisiche gli ufficiali del ruolo d'onore o della riserva ciechi purché titolari di pensione di prima categoria con **assegni di superinvalidità** ».